



Regolamento Gestione Patrimonio Finanziario

Approvato dal Comitato di Indirizzo

in data 31 marzo 2021

CONTENUTI	PAG.
1. PREMESSE	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni	3
2. PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 3 – Finalità del processo di gestione del patrimonio	4
Articolo 4 – Operazioni in derivati	4
Articolo 5 – Fondo di stabilizzazione delle erogazioni	5
3. ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITA'	5
Articolo 6 – Separazione dei ruoli e responsabilità	5
Articolo 7 – Comitato di Indirizzo	5
Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 9 – Informative del Consiglio di Amministrazione	6
Articolo 10 – Struttura operativa interna	6
4. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI	7
Articolo 11 – Composizione degli investimenti	7
Articolo 12 – Criteri di selezione degli investimenti	7
Articolo 13 – Diversificazione degli investimenti	8
Articolo 14 – Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti	8
Articolo 15 – Investimenti strategici	8
5. PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR	9
Articolo 16 – Principi di selezione degli intermediari abilitati	9
Articolo 17 – Principi di selezione dell'Advisor	9
6. PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE	10
Articolo 18 – Monitoraggio	10
Articolo 19 – Rendicontazione	10

1. PREMESSE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, disciplina le modalità di gestione del patrimonio finanziario di Fondazione Livorno (di seguito anche "Fondazione"), in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede Acri in data 4 aprile 2012, al Protocollo di Intesa MEF-Acri del 22 aprile 2015 e alle previsioni statutarie.

Articolo 2 – Definizioni

1. Al fine del presente Regolamento si intendono:

- a) per "Investimenti strategici" quelli definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione, per la rilevanza delle finalità o per la durata;
- b) per "Investimenti correlati alla missione" quelli in società e/o attività che contribuiscono al perseguimento delle finalità istituzionali e sono funzionali allo sviluppo del territorio di riferimento della Fondazione o ad operazioni di sistema tra Fondazioni;
- c) per "Investimenti immobilizzati" quelli che, normalmente, fin dal momento dell'acquisto sono destinati ad un investimento durevole per decisione degli amministratori;
- d) per "Investimenti non immobilizzati" quelli che sono destinati ad essere negoziati;
- e) per "Attivo" il totale delle attività esposte nello Stato Patrimoniale del Bilancio di ciascun esercizio;
- f) per "Linee generali della gestione del patrimonio e politica degli investimenti" gli indirizzi di carattere generale forniti dall'Organo di Indirizzo nell'ambito dei documenti programmatici, a cui il Consiglio di Amministrazione si deve conformare nell'attività di gestione del patrimonio;
- g) per "Strategie operative" quelle approvate dal Consiglio di Amministrazione che prevedono le modalità e i limiti con cui gestire il patrimonio, nell'ambito sempre delle Linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti adottate dall'Organo di Indirizzo;
- h) per "Gestori esterni" gli intermediari abilitati alla gestione del patrimonio cui è affidato un mandato di gestione discrezionale;
- i) per "Controparti" gli intermediari con cui la Fondazione opera direttamente nella gestione del patrimonio, quali ad esempio Banche, Sim, Società di Gestione di Fondi/Sicav, Compagnie di Assicurazione, etc.;
- l) per "Partecipazioni qualificate" quelle che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni (in linea a quanto previsto dall'art. 67 del T.U.I.R.);
- m) per "Documenti programmatici" il Documento Programmatico Pluriennale e il Documento Previsionale Annuale, con cui la Fondazione programma le proprie attività future;
- n) per "Struttura operativa" l'insieme delle persone in servizio presso la Fondazione;
- o) per "Advisor" il soggetto indipendente, comunque diverso dai Gestori di cui alla lettera i), eventualmente incaricato di fornire un servizio di consulenza in merito alle strategie di investimento ed alla loro implementazione.

2. PRINCIPI GENERALI

Articolo 3 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali ed è gestito secondo principi di trasparenza, economicità e moralità e sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.
2. Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) salvaguardia del valore del patrimonio attraverso l'adozione di idonei criteri prudenziali di diversificazione del rischio;
 - b) attribuzione all'attività istituzionale di un flusso costante di risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi pluriennali stabiliti dalla Fondazione;
 - c) collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.
3. Nelle scelte di investimento la Fondazione, in conformità con i criteri indicati all'art. 7, comma 1 dello Statuto:
 - a) segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale;
 - b) opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
 - c) può fare ricorso a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e dei relativi accantonamenti patrimoniali.
4. Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dal Comitato di Indirizzo.
5. Nell'assunzione e gestione del rischio la Fondazione opera coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un'adeguata redditività, funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di diversificazione degli investimenti.
6. Qualora ritenuto opportuno, la Fondazione potrà adottare modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli asset sia come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.
7. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

Articolo 4 – Operazioni in derivati

1. In aderenza all'art. 4 del Protocollo di intesa MEF-Acri:
 - a) i contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura, oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali;
 - b) un'operazione in derivati di copertura è quella effettuata dalla Fondazione con lo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato;

- c) il primo comma del presente articolo non si applica per la porzione di patrimonio investita in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) disciplinati dalla normativa di un Paese dell'Unione Europea (UE) o in una gestione di portafoglio affidata, anche nell'eventualità di una gestione in delega, a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese della UE. La gestione del portafoglio può impiegare strumenti finanziari derivati nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato da Banca d'Italia il 19 gennaio 2015, e dovrà indicare:
- un benchmark di riferimento o un obiettivo di rendimento;
 - un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di riferimento;
 - un limite di leva netta calcolato secondo la normativa UCITS non superiore al 130%;
- d) nella Nota Integrativa al Bilancio Annuale vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relativa alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa ACRI/MEF.

Articolo 5 – Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di Fondazione Livorno:
- a) in coerenza con le finalità degli investimenti deliberati dall'Organo di Indirizzo, la Fondazione alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati;
 - b) la Fondazione costituisce e mantiene un fondo la cui consistenza, unitamente a quella relativa ad altri fondi erogativi, consenta di ridurre la variabilità delle erogazioni previste per gli esercizi futuri.

3. ATTRIBUZIONI E RESPONSABILITÀ

Articolo 6 – Separazione dei ruoli e responsabilità

1. Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione (coordinata dal Segretario Generale) operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.
2. Il Collegio Sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate ed i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Articolo 7 – Comitato di Indirizzo

1. Sono di competenza del Comitato di Indirizzo le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:
 - a) definizione delle linee generali di impiego, con riferimento agli obiettivi di rischio e di rendimento, alle classi di attività oggetto di possibile investimento e relativo benchmark strategico (c.d. Asset Allocation Strategica), coerentemente con una gestione integrata del patrimonio e delle spese (c.d. Asset and Liability Management);
 - b) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli obiettivi di consistenza del fondo di stabilizzazione delle erogazioni;
 - c) l'elaborazione di indirizzi generali riguardanti gli investimenti strategici;

d) eventuale destinazione di quote di patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in coerenza con la strategia istituzionale adottata dalla Fondazione.

2. Il Comitato di Indirizzo verifica periodicamente, sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 9, che i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e con le strategie di impiego elaborate.

Articolo 8 – Consiglio di Amministrazione

1. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Comitato di Indirizzo.

2. In particolare, con il supporto della struttura organizzativa interna, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie d'investimento, nel rispetto degli obiettivi di rischio e di rendimento individuati dal Comitato di Indirizzo, sentito il parere tecnico consultivo non vincolante del Comitato Investimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Investimenti è costituito da massimo 5 componenti, tra cui un esperto esterno indipendente, l'advisor finanziario, ove esistente, e altri 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le competenze del Comitato Investimenti sono quelle attribuite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera e ad esso risponde;
- b) l'esercizio dei diritti economici e amministrativi derivanti dagli investimenti realizzati;
- c) l'individuazione degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio ove ritenuto opportuno;
- d) la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla Fondazione;
- e) la valutazione periodica dei gestori;
- f) la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della struttura operativa interna;
- g) la valutazione e la selezione di eventuali Advisor/consulenti esterni.

Articolo 9 – Informative del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, relaziona al Comitato di Indirizzo circa l'andamento degli investimenti, compresi gli impieghi strategici, con riferimento al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti.

Articolo 10 – Struttura operativa interna

1. Il Consiglio di Amministrazione si avvale della struttura organizzativa interna, coordinata dal Segretario Generale, che ha una funzione di supporto alla gestione del patrimonio finanziario, con il compito di:

- a) dare esecuzione a tutte le decisioni di investimento o disinvestimento assunte dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle politiche di investimento del patrimonio definite dal Comitato di Indirizzo;
- b) monitorare i rischi e le performance degli investimenti rispetto agli obiettivi prefissati dalla Fondazione, collaborando con l'eventuale Advisor;
- c) controllare l'attività dei gestori esterni e verificarne la rendicontazione e la conformità alle istruzioni d'investimento impartite;

- d) monitorare il portafoglio di partecipazioni detenute dalla Fondazione, inclusi gli investimenti strategici;
 - e) curare la gestione delle attività di tesoreria verificando le esigenze finanziarie della Fondazione;
 - f) seguire le esigenze finanziarie della Fondazione, pianificandone le necessità anche con riferimento alle disponibilità richieste dall'attuazione dei programmi erogativi;
 - g) informare periodicamente il Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'eventuale Advisor finanziario indipendente, relativamente a:
 - l'andamento della gestione del Patrimonio della Fondazione;
 - il confronto dei risultati infrannuali rispetto alle agli obiettivi prefissati dalla Fondazione;
 - la verifica del rispetto dei limiti relativi alla gestione del Patrimonio come stabilito dagli Organi della Fondazione;
 - l'andamento dei mercati finanziari e delle principali variabili macroeconomiche.
 - h) comunicare periodicamente al Comitato di Indirizzo:
 - l'andamento della gestione del Patrimonio della Fondazione;
 - il confronto dei risultati infrannuali rispetto agli obiettivi prefissati dalla Fondazione;
 - la verifica del rispetto dei limiti relativi alla gestione del Patrimonio come stabilito dagli Organi della Fondazione;
 - l'andamento dei mercati finanziari e delle principali variabili macroeconomiche.
2. I poteri operativi ed i relativi limiti sono definiti nel sistema di deleghe approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Articolo 11 – Composizione degli investimenti

1. In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti a breve e a medio-lungo termine, quotati e non quotati. I primi sono investimenti non immobilizzati che hanno l'obiettivo di cogliere le opportunità che i mercati finanziari possono offrire nel breve periodo, mentre i secondi, tra cui rientrano gli investimenti strategici, presentano caratteristiche tali da sostenere uno scenario di investimento pluriennale e possono essere immobilizzati.
2. Gli investimenti, oltre che per durata, sono diversificati per tipologia di strumento finanziario, per caratteristiche di liquidità/liquidabilità, per settore, per area geografica e per divisa.

Articolo 12 – Criteri di selezione degli investimenti

1. In attuazione delle Linee generali definite dall'Organo di Indirizzo e delle Strategie operative adottate dal Consiglio di Amministrazione, si tiene debitamente conto, nella selezione degli investimenti, dei seguenti elementi:
 - a) classi di attivo;
 - b) redditività;
 - c) durata;
 - d) liquidabilità.
2. Relativamente agli eventuali investimenti diretti nelle società non quotate, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, nell'assunzione delle relative decisioni, dei Piani industriali e del Budget per le società di nuova costituzione, e dei risultati dei Bilanci degli ultimi esercizi, dei Piani industriali e del Budget per quelle già costituite, nonché, per tutte, della capacità della società di

generare un'adeguata redditività compatibilmente con il settore in cui opera, dell'attesa distribuzione di utili agli azionisti e/o interessi agli obbligazionisti e del grado di indebitamento, che dovrà essere adeguatamente correlato al capitale proprio.

Articolo 13 – Diversificazione degli investimenti

1. Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva criteri di ottimizzazione della combinazione fra redditività e rischio, tendenti ad accrescerne il valore, secondo principi prudenziali di efficienza, contenimento dei costi in rapporto alla dimensione e complessità del portafoglio e adeguata diversificazione del portafoglio stesso, finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche.

2. Nella diversificazione del rischio, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto, calcolata come media dei valori nell'arco di 6 mesi e comprensiva di tutti gli strumenti finanziari, non sia superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, assumendo a *fair value* le singole voci (in linea con quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo di Intesa ACRI/MEF).

Articolo 14 – Gestione dei rischi derivanti dagli investimenti

1. La Fondazione ha un approccio prudenziale al rischio e valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo.

2. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Consiglio di Amministrazione considera, nell'ambito delle Strategie operative, limiti e/o plafond che attengano a:

- a) il grado di concentrazione massima per classe di investimento e per ogni singolo investimento;
- b) il tetto massimo d'investimento (suddiviso per azioni, obbligazioni o altro) in società non quotate diverse dalla banca conferitaria;
- c) i mercati finanziari intesi come settori e/o aree geografiche;
- d) la liquidabilità degli strumenti finanziari;
- e) le divise sulle quali operare gli investimenti;
- f) i rating minimi e la durata massima per la negoziazione di obbligazioni;
- g) le controparti.

Articolo 15 – Investimenti strategici

1. Gli investimenti strategici sono definiti tali dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera e sono sottoposti anche alle determinazioni del Comitato di Indirizzo.

2. Il portafoglio strategico è oggetto di costante monitoraggio e di sistematica attenzione, al fine di verificare il grado di rispondenza degli investimenti in essere alle finalità della Fondazione.

3. Gli investimenti strategici devono essere ispirati a criteri di prudenza e la loro realizzabilità e mantenimento sono correlati alla:

- a) capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
- b) presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- c) futura liquidabilità.

5. PRINCIPI DI SELEZIONE DEL GESTORE E DELL'ADVISOR

Articolo 16 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

1. La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri oggettivi, fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:
 - a) l'assetto e la solidità dell'intermediario;
 - b) la struttura organizzativa;
 - c) le risorse dedicate;
 - d) la massa gestita;
 - e) la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
 - f) gli strumenti di controllo dei rischi;
 - g) l'economicità dell'offerta;
 - h) le performance finanziarie precedenti.
2. Le informazioni fornite da ogni intermediario sono eventualmente riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Consiglio di Amministrazione in modo da ottenere valutazioni comparabili.
3. Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto degli indirizzi fissati dall'Organo di Indirizzo.
4. La gestione del patrimonio non può essere affidata a intermediari nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.
5. Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione che adotterà le azioni ritenute opportune.
6. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad una valutazione periodica dei gestori selezionati e ad aggiornare la relativa lista con l'assistenza della struttura operativa interna e dell'eventuale Advisor.

Articolo 17 – Principi di selezione dell'Advisor

1. La selezione dell'Advisor da parte del Consiglio di Amministrazione tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:
 - a) indipendenza;
 - b) competenza e professionalità;
 - c) precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
 - d) strumenti di controllo del rischio;
 - e) economicità dell'offerta.
2. Nell'assegnazione dell'incarico il Consiglio di Amministrazione, verificate le proposte di almeno tre consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della Fondazione.
3. L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprono cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli Organi o della struttura operativa interna della Fondazione, loro coniugi, parenti e affini fino al secondo grado incluso.
4. Ogni altra situazione di potenziale conflitto di interesse deve essere tempestivamente segnalata al Consiglio di Amministrazione che adotterà le azioni ritenute opportune.

6. PRINCIPI DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Articolo 18 – Monitoraggio

- 1.** Il Consiglio di Amministrazione vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla i risultati dagli stessi conseguiti verificandone la coerenza con gli obiettivi della Fondazione. La struttura operativa interna fornisce al Consiglio di Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, ferma restando la facoltà del Consiglio di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.
- 2.** Il Collegio dei Revisori e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, ove istituito, provvedono, nei rispettivi ruoli, alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Articolo 19 – Rendicontazione

- 1.** Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. Nella Nota Integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al *fair value*.